

COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE CULTURA  
Piazza Matteotti, 9  
16123 – Genova  
Tel. 0105574818 – 0105574821  
e-mail: [dircultura@comune.genova.it](mailto:dircultura@comune.genova.it)

**CIG 6665416B47**

**CAPITOLATO SPECIALE**

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA DENOMINATA “GIARDINI EMANUELE LUZZATI” CON L’ANNESSA E SOTTOSTANTE “PIAZZA MAURO ROSTAGNO”, IL PARCO ARCHEOLOGICO ED I RELATIVI SERVIZI COMMERCIALI.

**ART. 1 – FINALITA’**

1. La finalità della Civica Amministrazione è orientata alla riqualificazione e valorizzazione dell’area pubblica denominata “Giardini Emanuele Luzzati” e della sottostante area pubblica denominata “Piazza Mauro Rostagno” attraverso una gestione qualificata e attenta alle esigenze del Centro Storico e orientata a sviluppare le potenzialità dell’area stessa in termini di servizi culturali, ricreativi e sportivi.

**ART. 2 – OGGETTO**

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale la disciplina del contratto relativo alla concessione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

2. Luogo di svolgimento della concessione:

Area pubblica, completamente recintata, denominata “Giardini Emanuele Luzzati” composta degli spazi sotto indicati:

- un ampio giardino di circa mq. 1.400 con panchine, aiuole e verde (a quota + 22,00);
- un locale ad uso bar, di complessivi mq. 120, (a quota + 22,00) dotato di due servizi igienici di cui uno per disabili e di due locali magazzino/cambusa a cui è stato assegnato il toponimo civ. n. 11 nero di vico San Donato;
- una zona a giardino di circa mq. 350 (a quota + 25,50) collegata con quella a quota inferiore mediante scala, compresa una zona di collegamento con l'esistente palazzina sovrastante il parcheggio delle Erbe;
- un impianto sportivo polivalente (calciotto, pallacanestro, pallavolo) di complessivi mq. 650 (a quota + 25,00) dotato di locale spogliatoi (doppi) con docce e servizi igienici, anche per disabili, a cui è stato assegnato il toponimo civ. n.16R di Piazza Negri;
- un'area impalcata realizzata a quote plano-altimetriche diverse sopra il parco archeologico Erbe- San Donato.

3. L'area archeologica di S. Donato, di proprietà comunale, è stata sottoposta a provvedimento di tutela con D.M. 2/11/1993, notificato in data 6/12/1993 e trascritto alla Conservatoria del Registro Immobiliare il 29/12/1993, mentre i resti murari di interesse archeologico, in data 22/12/1997 venivano immessi, con provvedimento Ministeriale, tra i beni del Demanio ed è in corso di trascrizione il provvedimento.

4. L'area sottostante i giardini sopra indicati, denominata “Piazza Mauro Rostagno”, è annessa all'area pubblica denominata “Giardini Emanuele Luzzati” e inclusa nella recinzione dell'intera area.

5. Come da planimetria sotto l'Allegato “A”, dalla quale si evince l'intera area in concessione, si segnala la parte esclusa dalla concessione di circa 44 mq. relativa alle due campate del sotto porticato adiacenti all'ingresso dei Giardini Luzzati da vico Mezzagalera evidenziata in giallo nella planimetria stessa.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE**

1. Sono previste sei (6) tipologie di servizi afferenti la gestione dell'area pubblica denominata “Giardini Emanuele Luzzati”, come di seguito indicate:

1) **Servizio di apertura e chiusura dell'area pubblica:** l'Affidatario dovrà garantire il servizio di apertura e chiusura dei cancelli che delimitano l'area pubblica in concessione nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 24:00 per tutto l'anno e il servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7. L'apertura non potrà avvenire dopo le ore 9:00 antimeridiane mentre la chiusura si intende stabilita entro le ore 24:00 anche sulla base del programma delle iniziative previste.

- 2) **Servizio di pulizia dell'area pubblica:** l'Affidatario dovrà garantire in linea di massima la pulizia generale dell'area a verde secondo necessità, la pulizia periodica delle piante arbustive/tappezzanti/coprisuolo, l'arieggiatura periodica del terreno e la relativa concimazione delle piante, l'eliminazione delle piante infestanti.

A questo proposito verrà richiesto all'affidatario di presentare un dettagliato Piano Manutentivo annuale.

L'Affidatario dovrà inoltre porre la massima cura alla pulizia generale degli spazi sia interni che esterni, mediante l'eliminazione di carte e rifiuti di ogni genere che dovessero essere abbandonati dai fruitori dell'area stessa, nonché dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini portarifiuti ed evitare ovvero impedire ogni forma di imbrattamento dei muri, danneggiamento delle strutture e qualunque altra attività contraria al mantenimento del bene pubblico in concessione che dovrà essere sempre mantenuto in buono stato.

L'Affidatario dovrà inoltre provvedere a garantire la pulizia ordinaria dei locali in concessione (bar-ristoro, servizi igienici e servizi annessi al campo da calcetto).

- 3) **Servizio di valorizzazione e utilizzo dell'area pubblica, compreso il campo da calcetto:** sono previste le attività che l'Affidatario dovrà prioritariamente realizzare attraverso una programmazione volta a soddisfare diverse fasce di utenza di seguito indicate:

#### Attività ricreativo-sociali, culturali, di spettacolo e musicali

L'Affidatario dovrà attuare linee di gestione volte alla rivitalizzazione e riqualificazione del quartiere anche attraverso la realizzazione, sia durante le ore diurne che serali, di forme di aggregazione sociale, spettacoli, manifestazioni culturali, teatrali e musicali al fine di soddisfare un'utenza diversificata e utilizzare lo spazio pubblico in modo polivalente.

La Civica Amministrazione si riserva di non autorizzare eventi che dovessero arrecare danno all'immagine della Civica Amministrazione. Ogni responsabilità civile e penale rimane a carico dell'Affidatario, così come gli eventuali diritti SIAE.

#### Attività sportiva

L'Affidatario dovrà attuare linee di gestione volte a garantire l'attività sportiva attraverso l'utilizzo del campo presente nell'area e attraverso la realizzazione di una programmazione in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'utenza.

#### Fruizione a pagamento delle attività sportive

L'Affidatario dovrà programmare l'attività sportiva attraverso l'utilizzo del campo all'interno di fasce orarie prestabilite e applicando una tariffa oraria che dovrà essere previamente concordata con la Direzione Cultura.

#### Fruizione gratuita delle attività sportive

L’Affidatario dovrà tenere conto di una fascia oraria diurna gratuita per la fruizione del campo a favore dell’utenza svantaggiata e degli anziani al fine di favorire, tra l’altro, le **finalità sociali dell’area pubblica**.

- 4) **Servizio di bar-ristoro** per il quale l’Affidatario dovrà essere munito di apposita licenza di tipo “C” per la somministrazione di alimenti e bevande. Nell’area antistante il bar è concessa una porzione di circa 30 mq. fruibile per l’attività di bar-ristorazione all’aperto.
- 5) **Servizio di visite e valorizzazione del Parco Archeologico**: l’area archeologica di San Donato, di proprietà comunale, è sottoposta a tutela con D.M. 2/11/1993.

L’Affidatario dovrà tenere conto dell’Accordo per la fruizione e valorizzazione dell’area archeologica di San Donato/Piazza delle Erbe tra la Soprintendenza Archeologica della Liguria e il Comune di Genova (a registro cronologico n. 4 del 4 marzo 2016 della Direzione Cultura).

L’Affidatario dovrà attuare linee di gestione volte alla visitabilità dell’area archeologica da parte di un’utenza diversificata (turisti, studenti, studiosi) e volte alla promozione dell’area stessa per raggiungere il maggior numero di utenza.

- 6) **Comunicazione e promozione dell’area urbana, compreso il Parco Archeologico, dei servizi e delle attività**

L’Affidatario dovrà presentare un Piano di comunicazione e di promozione dell’intera area in concessione che dovrà tenere conto di tutte le attività programmate e dell’area archeologica.

#### **ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE**

1. L’Affidatario si impegna a realizzare la gestione dell’area pubblica in concessione e i relativi servizi a suo rischio di impresa e a nominare un responsabile che dovrà svolgere le funzioni di referente dei servizi oggetto di gara. Il nominativo del referente e del recapito telefonico dovranno essere comunicati agli Uffici comunali competenti (Direzione Cultura, Municipio I Centro Est, Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva).
2. L’Affidatario dovrà comunicare alla Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est le metodologie dei servizi che intenderà mettere in atto al fine di una verifica dei loro contenuti e il calendario degli eventi programmati annualmente.
3. L’Affidatario sarà tenuto a comunicare alla Direzione Cultura i dati di affluenza afferenti agli eventi realizzati a fini statistici.

4. La Civica Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare indagini periodiche per sondare il grado di soddisfazione dei fruitori dell'area pubblica in questione rispetto ai servizi erogati dall'Affidatario.
5. L'Affidatario dovrà attivare i servizi richiesti nel rispetto del progetto presentato in sede di gara. Eventuali variazioni dovranno essere motivate e preventivamente sottoposte ai competenti Uffici comunali i quali dovranno esprimere parere mediante forma scritta.
6. L'Affidatario dovrà garantire forme di promozione e pubblicizzazione dei servizi e delle attività offerti alla cittadinanza e ai turisti, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla fruizione dei medesimi servizi.
7. La Direzione Cultura potrà collaborare, se richiesto dall'Affidatario, alla promozione e pubblicizzazione delle attività mettendo a disposizione i propri canali comunicativi e informativi per favorire ulteriormente la diffusione dei servizi presso la cittadinanza, le scuole e al fine di favorire la presenza dei turisti.
8. L'Affidatario dovrà porre la massima cura nello svolgimento delle attività al fine di erogare servizi improntati a standard di qualità.
9. L'Affidatario introiterà i proventi derivanti dai servizi a pagamento in concessione.
10. L'Affidatario dovrà svolgere l'attività in maniera tale da non procurare danneggiamenti o deterioramenti di qualsiasi tipo all'area pubblica in generale, alle strutture ivi presenti, al giardino e al verde.
11. L'Affidatario dovrà garantire gli interventi di pulizia ordinaria dei locali in concessione, compresi gli spazi esterni e dovrà costantemente garantire il decoro dell'ambiente. E' fatto divieto per l'Affidatario modificare l'assetto del verde presente nell'area in concessione e inserire nel contesto eventuali piante infestanti.  
Per quanto concerne l'intervento di pulizia e di manutenzione del verde, l'Affidatario dovrà presentare un piano manutentivo nel quale esplicitare le modalità di intervento nel rispetto della vegetazione presente nell'area pubblica.
12. L'Affidatario dovrà garantire la piena accessibilità a tutte le aree in concessione e impegnarsi a garantire la totale percorribilità e complanarità dei percorsi pedonali con particolare attenzione alle direttrici principali di transito (Vico Mezzagalera – Via S. Donato e zona ascensore – piano giardini). Le aree destinate alla somministrazione di cibo o bevande dovranno anch'esse essere completamente accessibili ad abili e diversamente abili nel rispetto della normativa vigente.

13. L’Affidatario, per quanto concerne il Parco archeologico, dovrà tenere presente i vincoli espressi dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria che in qualità di responsabile istituzionale della tutela, della salvaguardia, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio archeologico regionale ha operato in varie occasioni nell’area archeologica di San Donato/piazza delle Erbe con mirate attività di scavo, restauro, ricerca e valorizzazione volte ad acquisire informazioni scientifiche sempre più approfondite, utili alla conoscenza dell’importante complesso archeologico presente in città.
14. L’Affidatario dovrà rispettare le modalità di fruizione del campo sulla base delle fasce orarie e del progetto di attività sportiva che avrà presentato in sede di gara, assicurando lo spazio sociale gratuito per i soggetti svantaggiati afferenti ai Distretti socio-sanitari e ad altri soggetti svantaggiati in carico ai Servizi Sociali del Comune di Genova.

#### **ART. 5 - ORARIO DI APERTURA**

1. L’Affidatario dovrà impegnarsi a garantire il servizio di apertura e chiusura dei cancelli che delimitano l’area pubblica in concessione nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 24:00 per tutto l’anno e il servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7. L’apertura non dovrà avvenire dopo le ore 9,00 antimeridiane mentre la chiusura si intende indicativamente entro le ore 24,00.
2. In occasione di eventi culturali o spettacoli serali l’Affidatario, avrà facoltà di prorogare la chiusura del cancello di accesso all’area posto in Vico San Donato dandone adeguata e preventiva informazione al fine di favorire l’uscita degli utenti in tempo utile.
3. Per l’area archeologica, la Civica Amministrazione richiede l’apertura per almeno 18 ore alla settimana da distribuire prevalentemente sul fine settimana.

#### **ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione annuo, oggetto di offerta al rialzo in sede di gara, è stimato in complessivi € **13.400,00 oltre I.V.A.**
2. In relazione alle attività commerciali, come si evince dalla perizia tecnica del Settore Amministrativo e Demanio – Ufficio Estimo e Perizie (prot. n. 125489 del 22/04/2015), per il locale bar è stato determinato indicativamente un **canone annuo di € 8.400,00 oltre I.V.A.** Detto importo è comprensivo anche del locale ad uso deposito situato al piano seminterrato e ricavato all’interno del corpo scala di collegamento dell’area sportiva, nonché dell’area esterna di circa 30 mq. (mt. 2,50x12,00) fruibile per attività di ristorazione/bar all’aperto.

3. Ulteriori estensioni di utilizzo del suolo pubblico per l'attività di ristorazione/bar dovranno essere autorizzate preventivamente dalla competente Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva.
4. Per l'utilizzo del campo da calcetto è stato determinato un **canone annuo di € 5.000,00 oltre I.V.A.**

#### **ART. 7 - DURATA**

1. La durata del contratto è tre (3) anni, decorrente dalla stipula del contratto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, decorso comunque il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, qualora ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 11 comma 9.

#### **ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE**

1. L'ammontare del canone risulterà dalla migliore offerta. L'Affidatario dovrà corrispondere alla Civica Amministrazione il canone mensilmente per l'intera durata della concessione dietro presentazione da parte della Civica Amministrazione di fattura elettronica.

##### Modalità di pagamento:

I pagamenti verso la Civica Amministrazione dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Per il bonifico bancario:

Conto corrente n. **000100880807**

presso **Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE**

ABI **02008** – CAB **01459** – CIN **T**

IBAN **IT 08 T 02008 01459 000100880807**

BIC **UNCRITMM**

#### **ART. 9 – PERSONALE**

1. L'Affidatario è tenuto a presentare alla Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est quanto di seguito indicato:
  - elenco del personale che intende impiegare corredato di qualifica professionale e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
  - copia dei contratti di lavoro stipulati. Tale documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si dovessero modificare gli organici impiegati nei servizi.

2. L'Affidatario si obbliga a:

- comunicare alla Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dei servizi;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. L'Affidatario ha l'obbligo di fornire alla Civica Amministrazione tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tali ottemperanze.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai precedenti punti, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi eventuale credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

5. L'Affidatario dovrà sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio e si impegnerà ad effettuare forme di richiamo e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non dovessero osservare le disposizioni impartite e la condotta morale ed irreprensibile richiesta dal Comune di Genova verso l'utenza e la cittadinanza in generale.

6. L'Affidatario dovrà garantire uno standard di comportamento da parte del personale impiegato, che dovrà ricomprendere:

- modi cortesi ed educati;
- rispetto del visitatore/utente;
- osservanza delle regole finalizzate a garantire l'efficienza e la qualità del servizio;
- attenzione all'etica del comportamento, anche in considerazione delle scolaresche e degli anziani;
- professionalità nello svolgimento dei singoli servizi richiesti.

## **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. La Civica Amministrazione resta completamente estranea alle attività relative ai servizi a pagamento svolti in concessione dall'Affidatario.

2. Inoltre, fermo restando l'obbligo tassativo per l'Affidatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di leggi e di regolamenti, ordini della competenti Autorità, già emanati o che potessero in prosieguo dell'affidamento essere emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, nonché altresì l'obbligo di applicare rigorosamente il trattamento normativo ed economico previsto dai contratti collettivi ed aziendali – rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Affidatario e il personale da lui dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'Affidatario stesso.

3. L'Affidatario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione dell'area pubblica in concessione e dei servizi relativi e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.
4. L'Affidatario dovrà inoltre garantire l'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene ambientale durante lo svolgimento delle attività previste.
5. L'Affidatario dovrà garantire al Comune di Genova la salvaguardia delle finalità pubbliche dell'area in concessione attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di uno spazio orario gratuito prestabilito a favore di fasce deboli e anziani che dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di gara, con particolare riferimento all'utilizzo del campo sportivo.
6. L'Affidatario si impegna a trasmettere alla Civica Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e, ove necessario, Antinfortunistici.
7. E' obbligo dell'Affidatario, nello svolgimento della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale, di ispirarsi ai parametri e al livello qualitativo richiesto dalla Civica Amministrazione, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato nonché di quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara.
8. La Civica Amministrazione non risponde in nessun caso dei materiali, delle sostanze e degli effetti di proprietà dell'Affidatario e dallo stesso tenuti o depositati all'interno delle strutture presenti nell'area pubblica in concessione.
9. L'Affidatario è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, e/o opere, materiali, etc. di proprietà della Civica Amministrazione che a giudizio della Direzione Cultura e del Municipio I Centro Est risultassero causati dal personale dipendente dall'Affidatario stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o delle intere strutture deteriorate.
10. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'Affidatario per danni e/o furti di materiali di proprietà della Civica Amministrazione, quest'ultima si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva l'eventuale responsabilità penale e senza pregiudizio per l'esercizio delle azioni risarcitorie.

11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si dovessero verificare irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

## **ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà di giudizio e senza che l'Affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di qualità e accertamenti sulla corretta gestione dell'attività e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, nonché alle modalità di svolgimento dell'attività nel rispetto delle esigenze manifestate dalla Committenza, volti ad ottenere servizi improntati ad alti standard di qualità, l'Affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata da parte della Civica Amministrazione. Qualora perdurassero le disfunzioni contestate la Civica Amministrazione provvederà ad irrogare le penalità previste al successivo articolo 18.
3. L'Affidatario durante lo svolgimento dei servizi dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dalla Civica Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche che dovessero migliorare gli standard in uso.
4. I danni derivanti dal non corretto espletamento dei servizi, o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, per i quali venisse richiesto il risarcimento alla Civica Amministrazione o a terzi, saranno assunti dall'Affidatario a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.
5. I soggetti qualificati allo svolgimento di controlli sull'andamento della gestione dell'area pubblica in concessione e dei relativi servizi ivi presenti sono i seguenti:  
- Comune di Genova:
  - Direzione Cultura;
  - Municipio I Centro Est;
  - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (limitatamente al parco archeologico ed ai relativi scavi archeologici ivi presenti).

## **ART. 12 – UTENZE**

1. L’Affidatario dovrà provvedere a proprie spese:
  - all’attivazione/volturazione dei contratti relativi alle utenze;
  - ad ogni spesa afferente le utenze (acqua, energia elettrica, gas, metano, ecc.) e ad ogni tributo facente carico all’Affidatario per l’esercizio delle attività e dei servizi in concessione.
2. La Civica Amministrazione mantiene a proprio carico l’utenza relativa all’illuminazione pubblica dell’area in concessione.

## **ART. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

1. Le licenze e/o autorizzazioni relative alle attività di cui al presente Capitolato Speciale saranno per tutta la durata della gestione intestate all’Affidatario, il quale si impegna a presentare entro 15 giorni dalla stipula del contratto, ovvero prima dell’inizio dell’attività, le relative domande agli Uffici competenti.
2. Per l’esercizio del bar-ristoro è richiesta la licenza di tipo “C” relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L’Affidatario assume verso il Comune di Genova piena responsabilità sull’osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione delle attività commerciali previste nel presente Capitolato Speciale.

## **ART. 14 - TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI IN CONCESSIONE**

1. L’Affidatario dovrà proporre alla Civica Amministrazione – Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est le tariffe che intende applicare per i servizi in concessione, compresa la tariffa oraria relativa al campo sportivo.
2. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di approvare le tariffe proposte dal Concessionario, ovvero di richiedere al Concessionario stesso una riformulazione qualora venisse riscontrata una determinazione non coerente con le politiche tariffarie della Civica Amministrazione che sono orientate a rendere accessibili i servizi pubblici al più ampio numero di fruitori/utenti.
3. La Civica Amministrazione richiede all’Affidatario di garantire la visitabilità del Parco archeologico in modo gratuito, riservandosi di valutare in sede di gara eventuali progetti

specificamente orientati ad azioni di miglioramento e di approfondimento della visita tali da giustificare l'applicazione di una tariffa.

Il Piano Tariffario proposto dal concorrente dovrà essere previamente approvato dalla Civica Amministrazione.

#### 4. Gratuità

Le linee della Civica Amministrazione sono orientate a garantire fasce orarie di fruizione gratuita dei servizi con particolare riferimento ai minori seguiti dai Distretti socio-sanitari, riservando l'utilizzo gratuito del campo da calcetto almeno un pomeriggio alla settimana (da individuarsi nel lasso temporale dal lunedì al venerdì).

### **ART. 15 - NORME PER LA SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI – VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI**

1. L'Affidatario dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'integrale rispetto e osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l'esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Direzione Cultura e al Municipio I Centro Est il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e il nominativo di un suo rappresentante in loco.

Prima dell'inizio delle attività di cui al presente Capitolato Speciale dovrà effettuarsi un sopralluogo per la comunicazione dei rischi e il relativo verbale di sopralluogo dovrà essere redatto e sottoscritto congiuntamente prima dell'inizio dei servizi oggetto del contratto.

2. L'Affidatario del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, in qualità di datore di lavoro, si impegna a:

- garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- predisporre la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle successive modificazioni e integrazioni;
- prevedere gli oneri derivanti dagli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prevedere una corretta comunicazione/informazione rivolta a terzi e visitatori in relazione ad eventuali rischi o pericoli, ovvero in relazione agli aspetti afferenti la tutela ambientale.

### **Art. 16 – INTERVENTI MANUTENTIVI E LAVORI DI MIGLIORAMENTO**

1. Le strutture immobiliari sono accettate dall'Affidatario nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna dell'area.

L'Affidatario dovrà mantenere, per tutta la durata della concessione, in perfetto stato sia le aree scoperte che le strutture e attrezzature in concessione provvedendo a proprie spese agli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Ogni eventuale lavoro di miglioramento ulteriore, rispetto agli interventi proposti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione nella debita forma scritta, sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria del compendio.

### 3. Intervento obbligatorio

La Civica Amministrazione richiede all'Affidatario, quale **condizione obbligatoria** dell'esecuzione del contratto, il **refacimento del manto erboso sintetico del campo da calcetto**. La spesa sostenuta, previa verifica della documentazione a rendicontazione, sarà scomputata dal canone di concessione sino alla completa concorrenza dell'investimento effettuato.

### 4. Interventi facoltativi

L'Affidatario potrà predisporre un piano relativo agli interventi manutentivi da effettuarsi nei locali di seguito indicati:

- spogliatoi,
- docce,
- servizi igienici.

Il Piano di cui sopra sarà valutato positivamente dalla Commissione giudicatrice (Elemento Qualitativo B-4 del Disciplinare).

5. La Civica Amministrazione si impegna a mettere a scampo i canoni annui sino alla concorrenza dell'investimento iniziale eventualmente proposto dall'Affidatario nel piano relativo agli investimenti di cui sopra.
6. Nell'offerta tecnica relativa al progetto di gestione non dovranno esserci riferimenti economici **a pena di nullità**, mentre il valore in termini economici del piano relativo agli interventi dovrà essere indicato esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.
7. E' facoltà dell'Affidatario proporre ulteriori interventi di miglioramento degli impianti esistenti e/o di realizzazione di nuovi impianti e/o attrezzature per specifiche attività a fini ludico-ricreativi e di intrattenimento sulla base del progetto presentato in sede di gara.
8. Gli ulteriori interventi migliorativi dovranno essere eseguiti a completa cura e carico dell'Affidatario, senza che nulla sia dovuto da parte della Civica Amministrazione.
9. In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva, al termine della concessione, la facoltà di acquisire le opere eseguite dall'Affidatario.

10. Nulla sarà dovuto da parte della Civica Amministrazione per gli ulteriori miglioramenti che l'Affidatario avrà proposto in sede di gara ai fini della propria attività per i quali si obbliga a realizzarli.

#### **ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Affidatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato Speciale nella misura di € **18.000,00** (diciottomila/00) annui da rinnovare di anno in anno.
2. La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.113 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia di quanto dovuto dal concessionario, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
6. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. La Stazione Appaltante può richiedere all’Affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, ovvero in caso di inottemperanza.

## **ART. 18 – PENALI**

1. La Civica Amministrazione sulla base di quanto disposto al precedente articolo 11) “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” effettuerà mediante il proprio personale i controlli e gli accertamenti ivi individuati.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l’Affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
3. Per mancato rispetto degli obblighi contrattuali per i quali l’Affidatario può incorrere nel pagamento di penali, si intende:
  - mancata apertura dell’area pubblica;
  - ritardata apertura dell’area pubblica;
  - mancata corrispondenza tra le attività svolte e quelle previste nel progetto;
  - dopo tre lamentele di lieve entità relative allo stesso servizio verrà comminata la penale minima prevista;
  - dopo tre lamentele di media ovvero grave entità, relative allo stesso servizio, verrà comminata una penale quantificata tra i valori minimo/massimo previsti al precedente comma 2, sulla base delle carenze complessivamente lamentate relative allo stesso servizio;
  - mancata disponibilità a concedere i servizi;
  - mancata disponibilità a concedere lo spazio orario gratuito previsto nel progetto per disagiati, anziani e soggetti con disabilità se previsto nel progetto;
  - grave incapacità nell’organizzazione lavorativa afferente i servizi in concessione con conseguenti disservizi;
  - grave incapacità nella gestione dei servizi in concessione, ovvero dimostrazione di mancanza di professionalità secondo i requisiti richiesti nel presente Capitolato Speciale e di buona capacità di comportamento;
  - mancato assolvimento del piano manutentivo verde e relativa pulizia dell’area pubblica;
  - impiego personale non idoneo rispetto alla professionalità e ai requisiti richiesti nel Capitolato.
4. Qualora l’inottemperanza non risulti grave, ma ugualmente atta a evidenziare una cattiva qualità dell’attività, il provvedimento di cui al precedente comma 2 sarà preceduto da un

richiamo verbale. Al secondo richiamo si applica quanto stabilito al precedente comma 2.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare la somma annua di € 3.000,00; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a detta cifra trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
6. Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Dirigente Responsabile o, se diverso, dal Responsabile del Procedimento sarà assunto con Determinazione Dirigenziale e verrà notificato all'Impresa affidataria in via amministrativa. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.
7. I contenuti dell'offerta di gara della Società relativi ai servizi in concessione, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in caso contrario la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENZA**

1. E' facoltà della Civica Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Civica Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento dei servizi in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
  - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
  - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

g) mancata osservanza del progetto di gestione secondo le modalità presentate in sede di gara;

h) mancato rispetto delle condizioni di salvaguardia sociale dell'area in concessione secondo quanto indicato nel presente Capitolato e secondo le modalità indicate nel progetto presentato in sede di gara.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Genova, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

5. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 c.c. le seguenti:

a) applicazioni delle penali previste all'Art. 18 per un importo complessivo superiore a **Euro 3.000,00 all'anno**;

b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'Art. 18;

c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune di Genova all’Affidatario per porre fine all’inadempimento;

d) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;

e) evidente mancato raggiungimento degli standard qualitativi;

f) revoca della licenza/autorizzazioni relative allo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato Speciale.

Nei casi a), b), c), d), e) ed f) di cui sopra il Comune di Genova procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15 (quindici), entro il quale l’Affidatario dovrà uniformarsi agli standard richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. La contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
7. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune di Genova potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
8. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Civica Amministrazione effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e dei servizi forniti e da fornire e valuterà l’entità del danno subito.
9. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’Affidatario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
10. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla risoluzione stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario.
11. In caso di risoluzione contrattuale, la Civica Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla Civica Amministrazione, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.

## **ART. 20 – ASSICURAZIONI**

1. L’Affidatario, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata

corrispondente a quella dell'affidamento in oggetto, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi con un **massimale minimo di almeno Euro 2.000.000,00**;
- Responsabilità dell'Affidatario con un **massimale minimo di almeno Euro 2.000.000,00**.

2. Le polizze suddette dovranno essere esibite in copia alla Direzione Cultura.

#### **ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si dovesse verificare la Civica Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **ART. 22 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione dei servizi, o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi; il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:
  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
  - altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
  - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

5. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

## **ART 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente Capitolato Speciale sono a completo carico dell'Affidatario.

## **ART. 24 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

1. Ai sensi del disposto dell'art.115 del Decreto Legislativo 163/06 e ss.mm.ii., **a partire dalla seconda annualità contrattuale, ovvero a partire dalla seconda annualità da cui decorre il pagamento del canone**, si dovrà procedere alla revisione del prezzo, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.
2. In assenza dei parametri previsti dalla citata normativa, la revisione del prezzo sarà calcolata sulla base degli indici ISTAT.

## **ART. 25 – SUBAPPALTO**

1. Nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2015 avente ad oggetto “Revisione del Piano di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e programma triennale della trasparenza ed integrità per il triennio 2014 – 2016”, l'operatore economico aggiudicatario non potrà affidare attività in subappalto ad Imprese che abbiano partecipato alla presente gara.
2. Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 118 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
  - a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, fra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del D. Lgs. n.163 e ss.mm.ii. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e, qualora individuati, dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per

eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto.

4. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
5. Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore a 100.000,00 Euro, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto.
6. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; fra i giustificati motivi potrebbe essere ricompresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.
7. I servizi oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163 e ss.mm.ii., senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale al Concessionario, convenendo altresì le parti che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima, giustificando l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

## **ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA, tel. 0103762092. Termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.